

N. R.G. 37/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37/2017 promossa da:

..... (C.F. ....), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI  
FRANCESCA; avv. MANGIONE STEFANIA; , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico  
presso il difensore avv. . FERRETTI FRANCESCA

ATTORE

contro

....., con il patrocinio dell'avv. PANDOLFO ANGELO e  
dell'avv. VANNINI, elettivamente domiciliato C/O VANNINI PATRIZIA CORTE DE' GALLUZZI  
13 BOLOGNA

BROGNO ELIO , elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA N. 28 40121 BOLOGNA presso il  
difensore

CONVENUTI

Avente ad oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi

**SVOLGIMENTO E MOTIVI**

Con ricorso presentato davanti al giudice del lavoro di Bologna a  
dichiarava di essere stata assunta nel 1975 come operaia dal Dopolavoro Ferroviario (DLF)  
di Bologna, dove aveva lavorato sino al 1 aprile del 1992 (circa 17 anni). Le sue mansioni  
erano sempre state di addetta al bar e alla mensa all'interno dei locali dell'allora Azienda  
Autonoma Ferrovie dello Stato - Officine Grandi Riparazioni (OGR) di via Casarini in  
Bologna, ove i servizi di ristorazione e bar a favore degli operai addetti alle OGR erano  
erogati dal Dopolavoro, come appalto, prima del 1973, e poi per affidamento diretto del  
servizio stesso da parte delle Ferrovie a partire dal 1973. Nel giugno 2015 iniziava ad avere  
disturbi ed all'esito di una serie di ricoveri nel dicembre successivo viene realizzata la



diagnosi di mesotelioma maligno. Per tale motivo ricorreva al giudice per ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Associazione Dopolavoro Ferroviario di Bologna ( da ora DFB ), datore di lavoro della ricorrente, e di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, per responsabilità indiretta extracontrattuale avendo determinato le condizioni alla base della patologia, per la patologia contratta in occasione del proprio lavoro ed un risarcimento dei danni biologici e non patrimoniali tutti conseguenti tale patologia.

Si costituivano in giudizio sia l'Associazione che la società contestando le ragioni in parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare il DFB eccepeva la carenza di legittimazione passiva e in riconvenzionale chiedeva la manleva di RFI. Analoga domanda riconvenzionale veniva avanzata da RFI nei confronti del DFB.

Nel corso del giudizio si procedeva ad attività istruttoria per verificare compatibilità tra i luoghi dove la ricorrente aveva lavorato ed esposizione ad amianto ed all'esito di tale attività veniva affidata CTU medica depositata la quale all'udienza del 2\5\2018 dopo la discussione il giudice leggeva la sentenza.

Ritiene il giudice che il ricorso possa essere accolto.

La ricorrente ha lavorato come addetta al bar ed alla mensa che erano situati in una palazzina prospiciente i capannoni delle OGR, dove erano effettuate le operazioni di manutenzione e riparazione delle elettromotrici e delle carrozze ferroviarie. La palazzina constava di tre piani: al piano terreno si trovava la cucina, al primo piano il bar e una sala refettorio per coloro che si portavano il cibo da casa, al secondo la mensa vera e propria, con la zona di consumazione e quella di distribuzione del cibo. La distanza di tale palazzina dalle officine dove si effettuavano le riparazioni era modesta ( teste dipendente OGR 1970-2002, :” *La dispensa della sala mensa era proprio di fronte al reparto tappezzeria. C'erano le finestre che d'estate erano sempre aperte*” teste T , collega della ricorrente dal 1969 al 1980 e “ *in quel frangente è stata fatta la mensa nuova, prima c'era una distanza di venti, trenta metri dalla tappezzeria e dopo la distanza è stata di 50, 60 metri. Gli operai sono sempre venuti con la tuta da lavoro, inizialmente la mensa era su due piani, poi è rimasta su un piano con il bar al pianterreno. Gli operai venivano alla pausa caffè e per il pranzo. In mensa potevano essere circa 600, 700 persone. La come me e le altre lavorava in cucina, la bar e dove c'era bisogno. Noi eravamo anche addette alle pulizie delle mensa e si usava ancora la scopa, questo fino al 1980. Il portone della tappezzeria era quello più vicino alla nostra porta e alle finestre e questo portone era aperto o chiuso a seconda delle stagioni*” confermando in parte le dichiarazioni del tecnico

che dichiara :” *Tra la mensa e le officine fino al 1973 c'era una distanza di circa una decina di metri, invece in un documento del 1980 la mensa era stata spostata dal reparto produzione al reparto uffici*” e di , operaio OGR dal 1971 al 1997 per il quale :” *La mensa ha avuto due sedi. La prima sede della mensa era all'ingresso di via malvasia e poteva essere distante 10, 15 metri dal reparto tappezzeria. Più o meno negli anni '80 hanno spostato la mensa su via Casarini ed era un po' più distante dall'ingresso della tappezzeria rispetto a prima. A mangiare si andava con la tuta. C'era anche un bar dentro il magazzino e la ricorrente lavorava sia nel bar del magazzino che nella mensa*” ) e l'esposizione appare confermata da queste ricostruzioni.



Secondo il CTU :” anche i locali del bar e della mensa erano fortemente inquinati, a causa da un lato della presenza di fibre disperse nell'aria che, dai capannoni e attraverso le porte aperte, vi si installavano, e dall'altro dal deposito di numerose fibre che cadendo dagli abiti dei dipendenti si posavano sulle superfici. Quindi la Signora [redacted] per oltre 17 anni, è stata pertanto esposta a inalare fibre di amianto in quantità notevoli, in ragione di un fortissimo inquinamento ambientale” . per altro nelle precedenti attività lavorative la [redacted] non ha mai avuto contatto con l'amianto.

La ricostruzione dell'ambiente di lavoro della OGR da parte del CTU è chiara e non ammette dubbi in merito a pericolo di esposizione ad amianto:” La OGR venne attivata nel 1920, allo scopo di operare la manutenzione la riparazione e la revisione di rotabili... Dal 1940 veniva usato materiale contenente amianto (corde, nastri, ecc.) per coibentare le condotte di vapore. Dal 1958 iniziarono a essere riparati rotabili che disponevano di materassini e cartoni di amianto usati come coibenti, ricorrendo ad amianto friabile a spruzzo: da allora risulta che i capitolati di appalto delle Ferrovie dello Stato prevedessero espressamente l'uso dell'amianto come materiale di coibentazione dei rotabili. A tale operazione se ne aggiungeva un'altra, di ricoibentazione con amianto spruzzato, entrambe effettuate all'interno della OGR, almeno fino al 1968, da ditta in appalto... Negli anni '60 e '70, dunque, e in seguito, ogni rotabile che necessitava di manutenzione e riparazione era letteralmente “imbottito” di amianto, in diverse forme: pannelli, cartoni, corde, applicazioni a spruzzo. La coibentazione “a spruzzo” venne abolita, dopo numerose proteste dei lavoratori per la sua eccessiva capacità di produrre polveri, solo nel 1976... L'esposizione ad amianto dunque, per tutti gli anni prima del 1980, nelle OGR è stata elevatissima, anche in ragione della pulizia dell'ambiente, definita “scarsissima” dalla relazione, allegata al ricorso, del dott. Costellati della AUSL. Inoltre, la stessa relazione afferma che “risulta in particolare del tutto inadeguato, rispetto al rischio, il livello di protezioni individuali adottate a quel tempo.” Le operazioni di manutenzione e riparazione infatti avvenivano senza idonei mezzi di protezione individuali per gli addetti e senza una separazione delle lavorazioni dal resto dell'Officina. In particolare, sino al 1979 gli addetti non sono stati dotati di mezzi protettivi relativamente idonei (maschere con filtri antipolvere, indumenti appositi) e gli ambienti non erano protetti da aspiratori potenti e in grado di depurare l'aria. In ogni caso la convenuta non operava controlli relativi all'uso dei sistemi di protezione individuale forniti, comunque solo dopo gli anni '60, e che in ogni caso si limitavano a semplici mascherine di carta, del tipo di quelle in uso nell'edilizia, che peraltro venivano usate solo in occasione di particolari lavorazioni... a partire dal 1981, la liberazione progressiva di fibre di amianto nell'ambiente delle OGR è sostanzialmente cessato del tutto, e dunque l'esposizione si è limitata a quella delle polveri accumulate nel corso degli anni. Nel 1986 fu effettuata la prima bonifica ambientale.”

Il CTU ha richiamato la sentenza del fasc. 2097\2013 per analogo processo relativo al decesso della collega della ricorrente [redacted] che è arrivata alle medesime conclusioni. Alla sentenza ( n.945/2015 ) si rimanda per la ricostruzione analitica degli ambienti di lavoro e alla ricostruzione del rischio all'origine della decisione.

La responsabilità dovrà essere riconosciuta sia nei confronti della società datrice di lavoro della ricorrente DFB per non aver rispettato l'obbligo di garantire l'ambiente di



lavoro ad una propria dipendente che nei confronti di RFI in termini di responsabilità extracontrattuale per aver determinato, con le lavorazioni delle proprie officine, le condizioni che hanno dato origine alla patologia. La responsabilità tra i due soggetti sarà solidale in considerazione dei rapporti contrattuali che intercorrevano tra i convenuti per la gestione dei locali presso i quali lavorava la ricorrente all'epoca dei fatti che hanno dato origine alla patologia. Come osservato nella sentenza citata ( 945/2015 del fasc. 2097/2013 ) le domande riconvenzionali presentate dalle parti convenute, prive dei requisiti dell'art. 418 c.p.c., devono essere valutate alla stregua di eccezioni.

Per calcolare il risarcimento occorre tenere conto del danno permanente e di quello temporaneo che la ricorrente ha subito a causa della patologia di natura lavorativa alla luce della consulenza medica agli atti che questo giudice condivide integralmente.

Calcolando una percentuale dell'85% di danno permanente ( il consulente ha descritto la malattia tumorale metastatica in progressione e quindi l'indicazione di un danno maggiore dell'80% viene così valutata dal giudice ) da applicando le tabelle di Milano aggiornate ( valore del punto pari a € 7.416,54 ) arriviamo a calcolare un danno biologico pari a € 630.406,00 e applicando una percentuale di aumento del 25% per i danni non biologici connessi ( € 157.601,50 ) si arriva a determinare un danno permanente complessivo pari ad € 788.007,50.

Venendo al danno biologico temporaneo applicando il valore di € 98 al giorno, valore anche questo aggiornato, per una invalidità totale ed applicando la frazione del 75% per 716 giorni ( € 51.597,00 ) e del 60% per 181 giorni ( € 10.642,00 ) si arriva ad un valore complessivo puro di € 62.239,00. Ma per calcolare il danno subito dalla ricorrente per tutto questo periodo non possiamo limitarlo al mero dato biologico perché ben più grave è la compromissione alla serenità e in generale alla qualità della vita subita dalla ricorrente una volta cosciente della patologia contratta e delle prospettive di vita sicuramente senza più possibilità di una normalità persa per sempre e con una consapevolezza del grave rischio alla propria sopravvivenza che tale patologia comporta. Stima equo al riguardo il giudice moltiplicare per quattro il valore del danno biologico da temporanea ( 62.239 x 4 ) arrivando ad un valore di € 248.956,00 che ritiene adeguato per compensare il danno subito dalla ricorrente per tutto il periodo della malattia.

Complessivamente si arriva ad una somma di € 1.036.963,00 , attualizzata come valore , somma alla quale dovrà essere sottratto quanto corrisposto dall'Inail per danno biologico conseguente alla patologia di origine professionale, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- 1) Accoglie il ricorso e riconosce una responsabilità civile di RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA e di ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI BOLOGNA per le lesioni conseguenti la patologia tumorale di [redacted] manifestatesi nel luglio 2015 condanna RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA e ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI BOLOGNA in solido tra loro



Sentenza n. 360/2018 pubbl. il 04/07/2018  
RG n. 37/2017

al pagamento di un risarcimento complessivo determinato in € 1.036.963,00 , somma alla quale andrà detratto quanto verrà corrisposto alla ricorrente dall'Inail per danno biologico conseguente a malattia professionale , oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.

- 2) Rigetta le domande riconvenzionali reciproche avanzate dalle parti convenute compensando tra loro le spese del giudizio
- 3) condanna RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA e ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI BOLOGNA in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio a favore della ricorrente **ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO DI BOLOGNA** che liquida in € 28.500,00 oltre Iva, Cpa, con distrazione a favore dei legali dichiaratisi antistatari oltre 15% spese generali oltre spese di CTU
- 4) motivazione nei sessanta giorni

Bologna il 02/05/2018

Il Giudice Unico  
Carlo Sorgi

